

**Lavoro (Rapporto di)** - Lavoro a domicilio - Sussistenza di subordinazione tecnica - Iscrizione albo imprese artigiane - Non è vincolante ai fini qualificatori.

**Corte d'Appello di Venezia - 23.05/23.09.2006 n. 296 - Pres. Pivotti – Rel. Lendaro - INPS (Avv. Cavallari) – G. (Avv. Zanardi)**

*Quando un lavoratore, ancorché formalmente iscritto all'albo delle imprese artigiane, eserciti presso il proprio domicilio, con modesti mezzi produttivi propri, un'attività complementare a quella dell'azienda committente, su modelli, con materie prime e secondo indicazioni ricevute dall'impresa committente, percependo un compenso pattuito "al pezzo" secondo scadenze mensili, attua una sorta di esternalizzazione del processo produttivo aziendale di cui è tuttavia pienamente parte, con la conseguenza che deve ritenersi lavoratore subordinato, sotto la specie del lavoro a domicilio.*

**FATTO** - Con ricorso depositato il 20.5.2004 l'INPS proponeva appello nei confronti di M.G. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia-giudice del lavoro del 12.12.2003 n. 200, che aveva accolto l'opposizione da questa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 542\98 del Pretore di Venezia, con il quale era stato ingiunto il pagamento di £. 66.614.843= a titolo di contributi omessi nel periodo "1 dicembre 1990-31 agosto 1993", oltre somme aggiuntive calcolate fino al 13 marzo 1996, relativamente alla lavoratrice "a domicilio" R. D.B., compensando interamente tra le parti le spese di lite .

Chiedeva l'INPS il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Formulava domanda subordinata in epigrafe trascritta.

Si costituiva in giudizio M.G. chiedendo il rigetto del gravame in quanto totalmente destituito di fondamento, con conferma dell'impugnata sentenza e rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

All'udienza di discussione odierna la Corte di Appello, sulle precisate conclusioni in epigrafe trascritte, ha pronunciato la presente sentenza non definitiva, dando immediata lettura in aula del dispositivo .

**DIRITTO** - L'INPS ha proposto appello dolendosi:

1)- per l'errata valutazione delle prove e l'insufficiente motivazione, per avere il Tribunale fondato la decisione sull'assunto che l'istituto previdenziale non avesse dato prova in causa della sussistenza del "lavoro domicilio" tra l'opponente e la lavoratrice R. D.B. nel periodo "1.12.1990-31.8.1993".

Osservava l'INPS che erano acquisite in causa le dichiarazioni rese dalla lavoratrice nel corso dell'ispezione, le quali erano state sostanzialmente confermate dalla stessa nel corso dell'audizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c. .

Secondo parte appellante le precisazioni fatte in giudizio dalla lavoratrice, secondo le quali: il compenso era stato concordato tra le parti; aveva prestato lavoro nel 1991 anche per terzi, con rapporto regolarizzato quale "lavoratrice a domicilio", non modificava la sostanza dell'accertamento, ma semmai ne confermava la fondatezza.

Ha evidenziato ulteriormente che nel corso del giudizio erano stati sentiti l'ispettore verbalizzante, che aveva anche verificato direttamente l'ambiente di lavoro ed aveva accertato la mancata iscrizione della detta lavoratrice all'Albo delle imprese artigiane, oltre al teste Beltrame, coniuge della detta lavoratrice, che aveva confermato l'identità delle modalità lavorative della moglie anche presso l'altra ditta per la quale aveva operato, nonché che il compenso era dato in base al numero di pezzi eseguiti ed a cadenza mensile, inoltre che la medesima eseguiva le prestazioni su indicazioni ricevute dall'opponente.

2)- per errore di diritto, per non avere il Tribunale tenuto conto .della giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento dello speciale vincolo del lavoro domicilio, principi giurisprudenziali che richiamava, ribadendo dell'oggetto della prestazione lavorativa non era il risultato ma l'energia lavorativa spesa in funzione complementare, sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda della datrice di lavoro, con conseguente inserimento dell'attività lavorativa medesima nel ciclo produttivo, ed ha rilevato che, nel caso in esame, l'istruttoria aveva consentito di accertare la mancanza nella della lavoratrice "a domicilio" D.B.: di una distinta organizzazione a proprio rischio, dei mezzi produttivi e di una struttura di tipo imprenditoriale.

Ha eccepito, infine, che l'iscrizione della lavoratrice all'Albo delle Imprese Artigiane non escludeva la sussistenza del lavoro domicilio, iscrizione che era peraltro insussistente nella fattispecie in esame.

Parte appellata ha resistito in causa, evidenziando la correttezza della decisione del giudice di primo grado ed osservando che non erano esistiti tempi di consegna predefiniti dei beni realizzati dalla lavoratrice, la quale al ricevimento discuteva delle eventuali modifiche da apportare ai modelli e che era libera di accettare o di rifiutare (in tutto o in parte) il lavoro commissionato, prestazione che era stata compensata in base del numero dei vizi eseguiti in misura concordata di volta in volta ed il cui pagamento era avvenuto a seguito di emissione di fattura.

Ha evidenziato, inoltre, che la lavoratrice, effettivamente non iscritta all'Albo Imprese Artigiane, era iscritta invece alla Camera di Commercio come "impresa individuale" per l'attività di produzione borse sportive e scolastiche" ed aveva anche clienti ulteriori ad essa, nonché ha osservato che la fatturazione mensile era solo una "mera modalità contabile" e che non vi erano mai stati termini rigorosi di consegna.

La giurisprudenza, condivisa da questa Corte, è oramai costante nel ritenere che il "lavoro a domicilio" realizzi una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come "risultato", ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda ma organizzata ed utilizzata in funzione "complementare" o "sostitutiva" del lavoro eseguito all'interno di essa, operando su campioni o modelli ricevuti e sotto direttive e controlli, rapporto di lavoro nel quale il vincolo di "subordinazione" viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale diventa elemento integrativo la prestazione lavorativa resa in ambienti esterni all'azienda, in locali e con mezzi ed attrezzature (anche) propri del lavoratore, eventualmente con l'ausilio dei suoi familiari qualora conviventi ed a carico, restando escluso il vincolo di subordinazione, invece, qualora nel proprio domicilio il soggetto organizzi e conduca una vera e propria struttura imprenditoriale (cfr. Cass. 21.5.2002 n. 7469, Cass. n.8221 del 2000 (1), Cass. 26.4.1999 n. 4144, C.A. Venezia 2.3.2004 Arca Astucci MNPS, tra le altre).

E' stato, in particolare, affermato dalla Suprema Corte che: *"In* tema di lavoro "a domicilio, per applicare le norme sul lavoro subordinato non occorre accertare se sussistano i caratteri di questo, essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge n. 858 del 1980, e cioè : a)- che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità; b)- che il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti; e)- che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, nella esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività del committente. Nel quadro di tale speciale disciplina legislativa, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento

dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa lui resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo (c.d. subordinazione tecnica). Nè valgono, di per sé, ad escludere la configurabilità del suddetto tipo di rapporto l'iscrizione del prestatore di lavoro all'albo delle imprese artigiane (in quanto ad una iscrizione formale, priva di valore costitutivo, può non corrispondere l'effettiva esplicazione di attività lavorativa autonoma), ovvero l'emissione di fatture per il pagamento delle prestazioni lavorative eseguite (potendo tale ormalità essere finalizzata proprio all'elusione della normativa legale surrichiamata), oppure la circostanza che il lavoratore svolga la sua attività per una pluralità di committenti, anche la mancata fissazione di termini rigorosi per la consegna del lavoro commissionato, o infine la circostanza che il compenso pattuito sia oggetto di trattative tra le parti (atteso che simili trattative sono compatibili anche con il rapporto di lavoro subordinato ordinario). " (Cass. 22.4.2002 n. 5840)

La giurisprudenza, inoltre, ha ritenuto che la configurabilità della "subordinazione" sia pure attenuata, che caratterizza il rapporto di lavoro "a domicilio", non sia esclusa quando il lavoratore, benché inserito nel ciclo produttivo aziendale e disponibile ad una sicura esecuzione del lavoro programmato in relazione alle esigenze e alle finalità dell'impresa, sia costretto in qualche caso a rifiutare il lavoro commessogli per l'impossibilità di adempierlo *nei* termini temporali rigidamente prefissati dal datore di lavoro, restando da ciò anzi rafforzato il vincolo della subordinazione (cfr. Cass 15.12.1999 n. 14120 (2)) e che, invece, per converso, vada esclusa qualora il lavoratore goda della "piena" libertà di accettare o rifiutare il lavoro commessogli, ovvero abbia "piena" discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso, escludendo ciò l'effettivo inserimento del lavoratore a domicilio nel ciclo produttivo aziendale, che comporta infatti una piena e sicura disponibilità ad eseguire i compiti affidati ed a soddisfare le esigenze e le finalità programmate dall'impresa, precisando che, ove sussistano spazi di incertezza ed ambiguità per l'accertamento la valutazione delle modalità in argomento, è utile avere riguardo anche alla volontà delle parti, espressa nella regolamentazione del loro rapporto, nonché ad altri elementi da sempre ritenuti capaci di caratterizzare il rapporto in termini di subordinazione o autonomia, quali:

- il possesso da parte del lavoratore a domicilio di macchinari e attrezzature, idonei ad attestare l'esistenza di una piccola impresa e/o la sua natura artigianale (cfr. Cass. 11.5.2002 n.6803 e Cass. n. 11796 del 1995);
- la possibilità, attribuita al lavoratore, di accettare o rifiutare le singole commesse all'esito di trattative concernenti le caratteristiche del lavoro ed il prezzo da stabilire di volta in volta,

dovendosi accertare, in particolare, se tale possibilità di negoziazione sia limitata in ambiti prefissati dal contratto di lavoro, inserendosi in esso quale modalità di esecuzione, ovvero sia espressione di una realtà del tutto incompatibile con il lavoro subordinato, configurandosi, in tal caso, tanti contratti di /oro autonomo per quante sono le singole commesse (cfr. Cass. 25.8.2003 n. 12458).

Ritiene, tanto premesso, la Corte che il giudice di primo grado non abbia correttamente valutato le risultanze probatorie giungendo ad una giudizio errato e che pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza debba essere riformata .

E' documentato in atti che, a seguito degli accertamenti ispettivi svolti e dall'esame della documentazione fiscale aziendale, venne redatto il verbale di accertamento del 27.4.1995 con il quale venne contestato a M.G., titolare dell'omonima ditta svolgente in Mirano (VE) attività di "lavorazione borse per fotografia", di essersi avvalsa, nel corso degli anni dicembre 1990-agosto 1993 delle prestazioni di R.D.B. di natura subordinata "a domicilio" non in esclusiva, per la realizzazione di borse presso il proprio domicilio, ove operava senza dipendenti, e che la lavorazione si era sostanziata: "nel taglio del tessuto, secondo modelli forniti di volta in volta, che venivano poi cuciti secondo le disposizioni impartite dalla committente, la quale curava la consegna del materiale e il successivo ritiro della mercé realizzata, con un compenso dalla stessa fissato" (cfr. doc. 1, in atti) utilizzando per l'esecuzione "solo" una macchina cucitrice, filo e forbici di sua, come emergente dalle dichiarazioni dalla medesima rese in sede ispettiva, la quale inoltre ha in tale *sede precisato*: "... Le disposizioni su come effettuare il lavoro mi venivano impartite dalla committente al momento della consegna l'incaricato della ditta mi spiegava come andava fatto il lavoro, a volte anche con campione della borsa. Il compenso del mio lavoro veniva fissato dalla committente... Io tagliavo il tessuto con modelli forniti di volta in volta, restituendo il residuo e i modelli alla ditta. Poi cucivo i pezzi secondo le disposizioni che b) il lavoro veniva svolto presso l'abitazione, ove il materiale ed i modelli erano consegnati e ritirati;

c) la committente impartiva alla lavoratrice "direttive" specifiche circa le modalità di realizzazione della lavorazione all'inizio dell'esecuzione;

d) il compenso veniva fissato dalla committente e versato dietro fatturazione mensile;

concludendo gli ispettori che: "... *nel caso in esame, inoltre, si ravvisa un decentramento produttivo per lo svolgimento di alcune prestazioni inerenti il ciclo produttivo con esclusione di qualsiasi sbocco sul mercato dei consumatori, in quanto dette borse, successivamente alla commercializzazione, venivano rifinite dalla già citata committente.*" (cfr. *ibidem*).

Nel corso dell'istruttoria svolta, è stata sentita dall'istruttore, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., R.D.B. che ha confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva con riguardo all'intero periodo oggetto della contestazione (dicembre 1990 agosto 1993) ed ha fornito elementi di riscontro probatorio significativi ai fini della decisione complessiva del giudizio, dichiarando:

- di non aver avuto collaboratori e di aver lavorato anche per terzi, che avevano regolarizzato la sua posizione quale lavoratore a domicilio;
- che il compenso era concordato con M.G. "a seconda del tipo di lavoro da svolgere", per il cui pagamento emetteva "a fine mese" fattura;
- di non aver mai predisposto modelli di borse e di aver operato secondo campioni e modelli predisposti dalla G., discutendo sempre con essa di eventuali modifiche da apportarvi;
- di aver restituito poi le borse via via realizzate senza la scadenza prefissata, ma che la G. le diceva: *"...sommariamente di quanti pezzi aveva bisogno a certe scadenze, io cercavo di fare il possibile ma se non vi riuscivo era lo stesso.."*;
- di non vendere borse (cfr. verb. ud. 20.12.2000).

Sono stati escussi testi, tra i quali gli ispettori G. M. ed E. T., che hanno confermato gli accertamenti svolti ed il verbale redatto, precisando M. di aver svolto un "sopralluogo" nei locali e di avere ivi assunto le dichiarazioni della D.B. presso il di lei domicilio (verb. ud. 17.10.2001, in atti).

Dall'audizione del teste L. B., marito della lavoratrice D. B., è emerso che le borse realizzate dalla moglie (di tipo sportivo o per la scuola) erano sempre realizzate "su modelli" ricevuti dalla G., nonché che la moglie non provvedeva al loro imballaggio né ad altre attività preliminari alla vendita e che la stessa lavorava senza collaboratori, inoltre che al ritiro delle merci provvedeva la G., che poi pagava, in base ai pezzi realizzati, usualmente a cadenza mensile (cfr. verb. ud. 21.5.2002, in atti).

Reputa la Corte l'essere il lavoro commissionato e poi eseguito sia definibile come "complementare" alla produzione dell'appellata, costituendo una forma di esternalizzazione di attività svolta o, comunque, espletabile all'interno dell'azienda stessa.

E' provato in causa all'esito dell'istruttoria svolta che la lavoratrice operava su modelli o secondo indicazioni ricevute, nella esecuzione parziale del prodotto che poi veniva rifinito presso la ditta committente, prestazione svolta sotto le direttive ed i controlli della medesima, così per lungo tempo ((circa un triennio) di fatto inserendosi nel suo ciclo produttivo aziendale, diventando la sua

attività un elemento integrativo della stessa (c.d. subordinazione tecnica), pur svolgendo la prestazione in un propri locali e utilizzando propri modesti mezzi ed attrezzature (filo, forbici e macchina da cucire), senza l'ausilio di manodopera salariata o di apprendisti, pattuendo di volta in volta il compenso a seconda della tipologia del pezzo e del lavoro necessario per la sua realizzazione, venendo retribuita sempre a cadenza mensile dietro fattura .

In particolare, dall'istruttoria svolta è emerso che riceveva campioni e tessuto per la realizzazione delle borse, tessuto che tagliava secondo le indicazioni ricevute e mai secondo propria iniziativa, dovendo preventivamente sempre discuterete eventuali modifiche da apportare al modello con la mandante, lavoro semplice e verosimilmente del tutto simile a quello svolto presso la committente .

La configurabilità, poi, del lavoro a domicilio non è esclusa dall'iscrizione del prestatore di lavoro alla C.C.I.A. trattandosi di una iscrizione formale, priva di valore costitutivo, che può non corrispondere l'effettiva esplicazione di attività lavorativa autonoma.

Parimenti non significativa appare, a completezza, secondo l'orientamento richiamato, l'avvenuta emissione di fatture da parte del lavoratore per il pagamento delle prestazioni lavorative eseguite, valutato nel triennio la loro cadenza mensile e ben potendo tale formalità essere finalizzata proprio all'elusione della normativa legale surrichiamata.

La circostanza, inoltre, che il compenso pattuito fosse stato oggetto di trattative tra le parti non assume rilievo stante la loro compatibilità anche con il rapporto di lavoro subordinato ordinario.

In conclusione reputa la Corte l'essersi trattato di una forma di decentramento produttivo, nella quale l'oggetto della prestazione del lavoratore rilevava solo quale estrinsecazione di energie lavorative e non quale risultato, in funzione complementare del lavoro eseguito all'interno dell'azienda, ed ove il vincolo della subordinazione si configurava, nella sostanza, come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale.

Consegue all'accoglimento del gravame che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto .

Le spese di entrambi i gradi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2000, p. 1047

(2) Idem, 2001, p. 160